



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 luglio 2011

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P. – Serie A - Serie B**

**RIUNIONE VENERDÌ 22 LUGLIO 2011**

**1) Ricorso PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C. INAMMISSIBILE**

avverso il proscioglimento del Sig. Pariscenti Giancarlo dalla violazione di cui all'art. 1, C.G.S. in relazione agli artt. 22 e 37 NOIF ed all'art. 1 "Regolamento per l'accesso all'area del calciomercato 2009/2010 e della società A.S. Bari S.p.A. per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. per la condotta ascritta al suo collaboratore sportivo, seguito proprio deferimento – Nota n. 4979/1335pf08-09/SP/blr del 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 19.4.2011)

**2) Ricorso MODENA F.C. RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €20.000,00 al Sig. Ninetto Sgarbi;  
- ammenda di €2.500,00 al Sig. Maurizio Rinaldi;  
- ammenda di €20.000,00 alla Società,  
inflitte a seguito dei deferimenti della Procura Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con note nn. 7439/942pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011 e 7887/1136pf10-11/SP/blr del 21.4.2011, degli artt. 1, comma 1 e 4 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera B) par. VII NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

### **3) Ricorso REGGINA CALCIO**

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 7.500,00 al Sig. Foti Pasquale, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio;
- ammenda di €7.500,00 alla società,

inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), par. VI, NOIF - note nn. 7886/1119pf10-11/SP/blr del 21.4.2011 - 7438/943pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

### **4) Ricorso SIG. EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO, Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 S.p.A.,**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI, NOIF - note nn. 7883/1131pf10-11/SP/blr del 21.4.2011 - 7436/945pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

### **5) Ricorso SIG. ANTONIO ROSATI, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società A.S. Varese 1910 S.p.A.,**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI, NOIF - note nn. 7883/1131pf10-11/SP/blr del 21.4.2011 - 7436/945pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

### **6) Ricorso A.S. VARESE 1910 S.p.A.**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte ai suoi dirigenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. - note nn. 7883/1131pf10-11/SP/blr del 21.4.2011 - 7436/945pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Foti Pasquale a €2.500,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla Reggina Calcio S.p.A. a € 2.500,00.

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta, rimettendo gli atti alla Procura Federale per la valutazione di eventuali diversi profili di responsabilità.

**RESPINTO**

**RESPINTO**

**7) Ricorso Sig. GABELLINI Massimiliano**

avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di € 1.000,00 inflitta al reclamante seguito gara del Trofeo Primavera TIM Fiorentina/Varese del 9.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 199 del 10.6.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflittagli all'ammonizione con diffida.

**8) Ricorso A.C. MILAN S.p.A.**

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 50.000,00 al Sig. Adriano Galliani;
- ammenda di € 50.000,00 all'A.C. Milan S.p.A.,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 7442/937pg-10-11/SPblp dell'11.4.2011, degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. A) par. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Adriano Galliani a € 30.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta all'A.C. Milan S.p.A. a € 30.000,00.

**9) Ricorso S.S.C. NAPOLI S.p.A.**

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 20.000,00 a carico del Sig. Aurelio De Laurentiis;
- dell'ammenda di € 10.000,00 a carico del Sig. Andrea Chiavelli;
- dell'ammenda € 20.000,00 a carico della reclamante

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con note nn. 7444/938pf-10-11/SP/blp dell'11.4.2011 e 7915/1115pf-10-11/SP/blp del 21.4.2011, degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. A) par. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Aurelio De Laurentiis a € 15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Andrea Chiavelli a € 7.500,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla S.S.C. Napoli S.p.A. a € 15.000,00.

**10) Ricorso BRESCIA CALCIO S.p.A.**

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 al Sig. Luca Corioni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società Brescia Calcio S.p.A.;
- ammenda di €20.000,00 alla Sig.ra Attilia Ferrari. Procuratrice speciale e legale Rappresentante p.t. della Soc. Brescia Calcio S.p.A.;
- ammenda di € 20.000,00 alla Società Brescia Calcio S.p.A.,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con note nn. 7440/934pf10-11/SP/blr del 11.4.2011 e 7916/1116pf10-11/SP/blr del 21.4.2011 - degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. A), par. VI NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

**11) Ricorso A.C. SIENA S.p.A.**

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 5.000,00 al Sig. Calaiò Emanuele, calciatore dell'A.C. Siena S.p.A.;
- ammenda di €7.500,00 alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 8329/1723pf09-10 del 4.5.2011, degli artt.1, comma 1, C.G.S., 13, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, oggi 21 comma 5, e 4, comma 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Luca Corioni a €15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla Sig.ra Attilia Ferrari a € 15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta al Brescia Calcio S.p.A. a € 15.000,00.

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta all'A.C. Siena S.p.A. a €2.000,00. Conferma nel resto.